

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 agosto 2025, n. 359

**[ID VIP 13683] - Parco eolico denominato "CASALVECCHIO", costituito da 9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 54 MW, da realizzarsi nel Comune di Casalvecchio di Puglia (FG), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Torremaggiore (FG).**

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Proponente: NCD - DIVISIONE EOLICA S.R.L.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (l. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582

del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all’attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 luglio 2025, n. 21 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025.”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 30 settembre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 918 del 27 giugno 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 luglio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza;

#### **VISTI, inoltre:**

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l’obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l’energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all’art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
  - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 86671 del 08.05.2025, acquisita in data 09.05.2025 al prot. n. 242497 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 243603 del 09.05.2025 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 263936 del 19.05.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato le osservazioni ivi indicate;

**RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 13683, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale**, relativo al Parco eolico denominato "CASALVECCHIO", costituito da 9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 54 MW, da realizzarsi nel Comune di Casalvecchio di Puglia (FG), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Torremaggiore (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società " NCD - DIVISIONE EOLICA" S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di precisare, altresì,** che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

**Di dare atto** che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 13683.pdf - 7d5b94f12eca504d4e34a32819009c001d516c403833af839d3906a287e55760

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti  
PNRR  
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto  
**ID\_VIP 13683**

<b>Tipologia di progetto</b>	Impianto Eolico Onshore "Casalvecchio" con Opere di Connessione alla RTN
<b>Potenza</b>	54,0 MW (9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,0 MW)
<b>Ubicazione</b>	<u><b>Impianto Eolico:</b></u> Comune di Casalvecchio di Puglia (FG) <u><b>Opere di Connessione alla RTN:</b></u> Comune di Torremaggiore (FG)
<b>Proponente</b>	NCD - DIVISIONE EOLICA s.r.l.

Il presente progetto prevede la realizzazione di un parco eolico, composto come detto da **9 aerogeneratori da 6,00 MW**, per una potenza complessiva pari a **54,00 MW**, aventi altezza al mozzo pari a 162,00 m, diametro del rotore pari a 175,00 m e altezza massima pari a 249,50 m, e dalle relative opere di connessione alla rete ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed al funzionamento dell'impianto. Sarà ubicato in agro di Casalvecchio di Puglia (FG), a nord-est del centro abitato, in località Mezzana di Marco, ad un'altitudine compresa tra i 310 e i 175 m s.l.m. con opere di connessione alla R.T.N. nel comune di Torremaggiore (FG).

L'energia prodotta dal parco eolico verrà raccolta in una cabina di sezionamento (CS), posta nei pressi dell'aerogeneratore Id. T11; da questa, l'energia verrà trasportata, tramite cavidotti interrati in media tensione, fino alla sezione a 36 kV della stazione della RTN denominata "Torremaggiore".

L'energia elettrica prodotta dall'impianto eolico "CASALVECCHIO" sarà convogliata alla RTN secondo le modalità di connessione che sono state indicate dal Gestore Terna S.p.A. tramite apposito preventivo di connessione; la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), elaborata e rilasciata da Terna, prevede che l'impianto di produzione in questione sarà connesso alla Rete di Trasmissione Nazionale per mezzo di un "collegamento in antenna a 36 kV su nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "San Severo 380 – Rotello 380".






Figura 1 – Inquadramento territoriale su base ortofoto

A seguire si rappresentano le coordinate geografiche degli aerogeneratori nel sistema di riferimento UTM WGS 84 - UTM 33 Nord; si riportano, inoltre, i Comuni, i Fogli e le Particelle catastali su cui sono ubicate le torri eoliche.

WTG	COORDINATE UTM WGS84		COMUNE	PROVINCIA	FOGLIO	PARTICELLA
01	511122,09	4606173,23	Casalvecchio di Puglia	Foggia	25	230
02	511708,56	4607160,91	Casalvecchio di Puglia	Foggia	21	224
03	510749,26	4607331,44	Casalvecchio di Puglia	Foggia	19	102
04	510646,13	4608155,72	Casalvecchio di Puglia	Foggia	12	80
05	511257,92	4608511,90	Casalvecchio di Puglia	Foggia	14	10
06	512151,93	4609583,18	Casalvecchio di Puglia	Foggia	8	126
07	511238,33	4610384,94	Casalvecchio di Puglia	Foggia	7	8
08	511581,03	4611022,68	Casalvecchio di Puglia	Foggia	1	29
09	512014,77	4611335,17	Casalvecchio di Puglia	Foggia	1	574

Tabella 1 – Coordinate geografiche e catastali degli aerogeneratori

## IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

In ottemperanza a quanto stabilito dall'**art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021**, che disciplina i criteri di idoneità territoriale per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, è stata effettuata un'analisi approfondita per verificare se il progetto eolico ricada su aree idonee, secondo la normativa vigente.

Di seguito si riportano gli esiti dettagliati dell'analisi condotta:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti** impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;
- **Let. b)** – L'opera di intervento **non ricade** in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non si sovrappone**, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non è situato** su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non si trova** all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** – Il progetto **non riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;

Poiché l'area di progetto non rientra nelle casistiche precedentemente analizzate, si procederà con la verifica di idoneità secondo l'articolo c-quater.

- **Let. c quater):**
  - L'area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici.
  - L'area di progetto **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II e dell'art 136 del D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nello specifico:



Gli aerogeneratori **WTG04, WTG05, WTG06, WTG07, WTG08, WTG09** interferiscono con l'area buffer di 3 km della **Rete dei Tratturi**.




Figura 2 – Interferenza degli aerogeneratori con area buffer della Rete Tratturi

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Classifica	Comune	Classe
5	Regio Tratturo	Celano - Foggia	Reintegrato	Casalvecchio di Puglia	A
10	Regio braccio	Nunziatella - Stignano	Reintegrato	Casalvecchio di Puglia	A

Tabella 2 – Classificazione del quadro di assetto dei tratturi

Gli aerogeneratori **WTG06, WTG07, WTG08, WTG09** interferiscono con area buffer dell'area denominata **"TIATI - TEANUM APULUM - CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE"**, dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), dell'art. 138, comma 3, dell'art. 139, comma 1 e dell'art. 141, comma 1 del D.lgs. n. 42/2004, con Decreto del Ministero della Cultura del 13 novembre 2024




Figura 3 – Interferenza degli aerogeneratori con il buffer di 3 km del bene tutelato dalla parte II del D.lgs. 42/2004

Gli aerogeneratori **WTG01, WTG02 e WTG03**, interferiscono con area buffer del bene Torre dei Briganti, con vincolo architettonico diretto e gli aerogeneratori **WTG04, WTG05, WTG06, WTG07, WTG08 e WTG09** interferiscono con l'area buffer di un bene con vincolo diretto archeologico.




Figura 4 – Interferenza degli aerogeneratori con beni tutelati dalla Parte II del D.lgs. 42/2004

CODICE	TIPOLOGIA	ID_VINCOLO	DENOMINAZIONE	COMUNE
ARK0606	Vincolo Architettonico	Vincolo diretto	Torre dei Briganti	Casalvecchio di Puglia (FG)
ARC0382	Vincolo Archeologico	Vincolo diretto	Convento Diruto	Casalvecchio di Puglia (FG)

Tabella 3 – Classificazione del vincolo

L'area di progetto, pertanto, non ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. lgs. 199/2021.

## NON IDONEITA' DELL'AREA

### Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

In relazione all'Allegato 1 del Regolamento Regionale 24/2010 che definisce i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari relativi all'inidoneità di specifiche aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, è stata condotta una verifica per rilevare eventuali interferenze del progetto eolico con le aree classificate come non idonee ai sensi del regolamento.

Di seguito è riportato l'esito dettagliato dell'analisi:

- Aree naturali protette nazionali + buffer 200 m: non presenti
- Aree naturali protette regionali + buffer 200 m: non presenti
- Zona Protezione Speciale (ZPS) + buffer 200 m: non presenti
- Zone umide Ramsar + buffer 200 m: non presenti
- Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) + buffer 200 m: non presenti
- Important Bird Area (IBA) + buffer 5.000 m: non presenti
- Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità (Vedi PPTR, Rete ecologica Regionale per la conservazione della Biodiversità): non presenti
- Siti Unesco: non presenti
- Beni Culturali + buffer 100 m (Parte II D.lgs. 42/2004, Vincolo L.1089/1939): non presenti
- Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136 D.lgs. 42/2004, Vincolo L.1497/1939): non presenti

Un'attenzione particolare è stata riservata ai **beni tutelati dal D. Lgs. 42/04**. Alcuni dei beni inclusi nel sito "Aree FER della Regione Puglia" rientravano nelle aree di tutela individuate dal PUTT/p vigente al momento dell'entrata in vigore del RR 24/2010. Tuttavia, la disciplina di tutela di queste aree è stata superata con l'adozione e la successiva approvazione del PPTR. Pertanto, la valutazione della compatibilità è stata condotta sulla base dei beni paesaggistici previsti dal PPTR attualmente in vigore.

- **Aree tutelate per legge (art. 142 D.lgs. 42/2004)**
  - o **Territori costieri fino a 300 m:** non presenti
  - o **Laghi e Territori contermini fino a 300 m:** non presenti
  - o **Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m:** non presenti
  - o **Boschi + buffer di 100 m:** non presenti
  - o **Zone Archeologiche + buffer di 100 m:** non presenti
  - o **Tratturi + buffer di 100 m:** non presenti
- **Aree a pericolosità idraulica:** non presenti
- **Aree a pericolosità geomorfologica:** non presenti
- **Ambito A (PUTT):** non presenti
- **Ambito B (PUTT):** non presenti
- **Segnalazione carta dei beni + buffer di 100 m:** non presenti
- **Coni visuali:** presenti
  - o **10 km**
    - ☒ **Coni Visuali:** **tutti gli aerogeneratori** rientrano ricadono all'interno dei coni visuali associati al complesso di **Dragonara**.
    - ☐ **Zone interne ai coni:** non presenti
  - o **6 km**
    - ☒ **Coni Visuali:** **gli aerogeneratori WTG 06, WTG 07, WTG 08 e WTG 09** ricadono all'interno dei coni visuali associati al complesso di **Dragonara**.
    - ☐ **Zone interne ai coni:** non presenti
  - o **4 km**
    - ☒ **Coni Visuali:** **gli aerogeneratori WTG 08 e WTG 09** ricadono all'interno dei coni visuali associati al complesso di **Dragonara**.
    - ☐ **Zone interne ai coni:** non presenti






Figura 5 – Interferenza dell'area di progetto con i Coni Visuali R.R. 24/2010

L'analisi cartografica del PPTR, aggiornato alla DGR n. 750/2025, evidenzia che gli aerogeneratori **WTG 08** e **WTG 09** si collocano all'interno dei coni visuali pertinenti al complesso di Dragonara.




Figura 6 – Interferenza dell'area di progetto con i Coni Visuali (UCP) del PPTR, aggiornato alla DGR n. 750/2025

- **Grotte + buffer di 100 m:** non presenti
- **Lame e gravine:** non presenti
- **Versanti:** non presenti
- **Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (Biologico; D.O.P.; I.G.P.; S.T.G.; D.O.C.; D.O.C.G.):** non presenti




Figura 7 –Stralcio Aree Non Idonee FER DGR 2122

L'area individuata per l'impianto proposto, pertanto, rientra tra quelle considerate non idonee come stabilito dal regolamento regionale n. 24 del 2010.

In ottemperanza all'**Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010**, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come **un parco eolico, specificamente** nella categoria **E.4 d** la cui  $P_{TOT} > 1.000 \text{ kW}$ .

## MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

### **Punto 16.1:**

- L'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione della società **NCD - DIVISIONE EOLICA S.r.l.** e dei soggetti a vario titolo coinvolti agli standard internazionali **ISO 9001** relativi ai sistemi di gestione della qualità e **ISO 14001** per i sistemi di gestione ambientale.
- Il progetto è tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'**Allegato I-bis** alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1. Pertanto, **è prevista** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- Non è documentata** l'adozione di criteri progettuali finalizzati a minimizzare il consumo del territorio e a sfruttare al meglio le risorse energetiche disponibili.
- Il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.



- e) Il progetto in esame **non soddisfa** il requisito di una progettazione che tenga conto delle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento.
- f) Il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) **È assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

**Punto 16.2:**

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

**Punto 16.3:**

Il progetto prevede l'utilizzo di aerogeneratori **ENERCON E-175 EP5**, ognuno con una potenza nominale di 6 MW, un'altezza del mozzo di 162 m e un diametro del rotore di 175 m.

Gli aerogeneratori di progetto avranno un'altezza massima totale Ht (al tip della pala) pari a **249,50 m**.

**Impatto sul paesaggio (raccomandate)**

*Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:*

- *Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici;*  
**Il requisito è soddisfatto.** Dai documenti disponibili sul sito del MASE si evince che nell'area interessata non sono presenti criticità geomorfologiche di rilievo, e gli aerogeneratori sono stati collocati in zone prive di pericolosità geomorfologica. Le scelte progettuali hanno garantito il mantenimento di un'adeguata viabilità esistente, riducendo al minimo gli interventi di movimentazione del terreno, e hanno rispettato gli equilibri idrogeologici e morfologici del territorio. (SINTESI NON TECNICA).
- *Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;*  
**Il requisito è soddisfatto.** Dalla documentazione si evince che i nuovi tratti stradali saranno realizzati con stabilizzato compattato - MACADAM. (SIA – RELAZIONE GENERALE).
- *Interramento dei cavidotti;*  
**Il requisito è soddisfatto.** Tutti i cavidotti relativi all'impianto saranno interrati. (SIA – RELAZIONE GENERALE)
- *Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);*  
**Requisito:**  $50 \times 249,5 \text{ m} = 12,475 \text{ Km}$   
**Il requisito non è soddisfatto.**
- Nel buffer di 12,475 Km sono stati rilevati n. 30 impianti eolici con potenza superiore a 1 MW esistenti, n. 19 impianti di minieolico con potenza inferiore a 1 MW esistenti, n. 6 impianti eolici con potenza superiore a 1 MW autorizzati ma non realizzati, n. 7 impianti eolici con potenza superiore a 1 MW con valutazione di impatto ambientale chiusa positivamente. (SIA – RELAZIONE GENERALE)




Figura 8 – Evidenza degli impianti all'interno del buffer (SIA\_ Valutazione impatti cumulativi)

- Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare;
- **Requisito:**  $175 \text{ m} \times 5 = 875 \text{ m}$  -  $175 \text{ m} \times 3 = 525 \text{ m}$   
**Il requisito non è verificabile.** Nella Relazione Generale viene affermato più volte il rispetto delle distanze tra gli aerogeneratori, indicate come 5-7 diametri lungo la direzione prevalente del vento e 3-5 diametri lungo quella perpendicolare, ma non sono stati allegati elaborati grafici che ne consentano la verifica.
- *Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;*  
**Il requisito è soddisfatto.** Gli aerogeneratori saranno verniciati con vernice antiriflettente bianca e cromaticamente neutra. (SIA – RELAZIONE GENERALE).
- *Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.*
- **Il requisito non è soddisfatto.**

#### Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- *Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;*  
**Il requisito è soddisfatto.** Durante la fase di cantiere, l'impatto potenziale sulla flora risulta nullo, in quanto, all'interno dell'area d'intervento non sono presenti specie vegetali di importanza comunitaria e gli impatti sulla vegetazione possono essere mitigati con misure adeguate. In termini di sottrazione ed impermeabilizzazione di uso del suolo, l'impatto in fase di cantiere sarà di entità lieve e di durata temporanea, legata alla durata delle lavorazioni di realizzazione dell'impianto. Gli impatti sulla fauna sono mitigabili attraverso l'individuazione di un'opportuna programmazione temporale delle attività di cantiere e mediante l'impiego di accortezze volte a limitare l'incremento di rumore e polveri. In fase di cantiere, gli impatti negativi sulla fauna esistente sono legati agli eventuali disturbi creati dalla presenza degli operai e all'utilizzo di attrezzature e mezzi gommati per il trasporto dei materiali e dei componenti della infrastruttura, non si prevede una sottrazione

di habitat di interesse comunitario. In fase di esercizio il principale impatto è dovuto alla potenziale collisione di avifauna e chiroterofauna contro le pale eoliche. È indicata una proposta piano di monitoraggio (SINTESI NON TECNICA- SIA – RELAZIONE GENERALE).

- *Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;*  
**Il requisito è soddisfatto.** Nella documentazione allegata non sono indicati la durata complessiva e la stima dei tempi di esecuzione dei lavori ma è prevista una programmazione temporale che limiti gli impatti sulla fauna e sull'uso del suolo.
- *Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;*  
**Il requisito è soddisfatto.** Per raggiungere il sito è stata sfruttata, per quanto possibile, la viabilità esistente (SP e Strade comunali) mentre saranno costruite piste di accesso ai singoli aerogeneratori. (RELAZIONE ILLUSTRATIVA)
- *Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;*  
**Il requisito è soddisfatto.** (SIA – RELAZIONE GENERALE)
- *Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;*  
**Il requisito è soddisfatto.** Non è prevista la sottrazione e/o l'eliminazione di specie di interesse comunitario o di vegetazione spontanea caratterizzante l'area di intervento. (SIA – RELAZIONE GENERALE)
- *Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;*  
**Il requisito è soddisfatto.** Le pale degli aerogeneratori saranno pitturate con strisce bianche e rosse. (SIA – RELAZIONE GENERALE)
- *Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;*  
**Il requisito è soddisfatto.** Il trasformatore è posizionato nella navicella o alla base della torre. (RELAZIONE ILLUSTRATIVA)
- *Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate;*  
**Il requisito non è verificabile.**
- *Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.*  
**Il requisito è soddisfatto.** Nella documentazione sono state indicate misure di mitigazione come, per esempio, movimentazione di mezzi con basse velocità d'uscita, bagnatura delle zone di transito dei mezzi e copertura dei cumuli di materiale pulverulento presenti in cantiere. (SIA – RELAZIONE GENERALE)

#### Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- *Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;*  
**Il requisito è soddisfatto.** (SIA – RELAZIONE GENERALE)
- *Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze;*  
**Il requisito è soddisfatto.** Dalla documentazione emerge che l'emissione di radiazioni elettromagnetiche è limitata e si esaurisce entro pochi metri dall'asse dei cavi di potenza. (SIA – RELAZIONE GENERALE)
- *Impiegare linee di trasmissione esistenti, ove possibile;*  
**Il requisito non è verificabile.**
- *Convergere le linee ad alta tensione in un unico elettrodotto, se tecnicamente e logisticamente possibile;*  
**Il requisito non è verificabile.**

- Utilizzare linee interrato con una **profondità minima di 1 metro**, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;  
**Il requisito è soddisfatto.** Tutti i cavidotti saranno interrati (profondità 1.20 m) e seguiranno per buona parte la viabilità esistente e suoli agricoli distanti dai centri abitati. (SIA – RELAZIONE GENERALE)
- Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.  
**Il requisito non è verificabile.**

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'**impatto sul territorio e con le componenti antropiche** presenti nell'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai **200 m**;  
Nella documentazione sono riportati i dati delle verifiche condotte su ortofoto del 2019 (Fonte: AGEA) e su Google Maps, nonché le verifiche sul campo effettuate tramite sopralluogo. Da tali verifiche emerge che sono stati individuati 11 immobili di interesse, di cui 6 qualificati come "edificio diroccato" in prossimità degli aerogeneratori WTG 01, 02 e 03. Non sono invece riportate informazioni circa la verifica nelle vicinanze degli altri aerogeneratori. (SIA – RELAZIONE GENERALE)  
Da una verifica effettuata sul sito della Regione Puglia (<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>) è stato accertato quanto dichiarato negli atti circa la presenza di alcuni ricettori nel buffer delle WTG 01, 02 e 03, e l'assenza di tali ricettori nel buffer delle altre WTG. Tuttavia, non è stato possibile verificare la classe catastale e la loro reale presenza. Si rende pertanto necessario, da parte del proponente, un approfondimento al fine di dimostrare il soddisfacimento del requisito.
- una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.

**Requisito:** altezza massima totale  $H_t = 249,5 \text{ m} \times 6 = 1.497 \text{ m}$

**Il requisito è soddisfatto.** Nei documenti allegati non è stata prodotta nessuna planimetria dalla quale si possano evincere le distanze dai centri abitati, nella relazione generale, nel paragrafo 3.3.9.1 della Relazione generale, è stata dichiarata una distanza dal limite orientale del centro urbano di Casavecchio di Puglia maggiore pari a circa 1.730 m. Tale requisito pertanto risulta non verificabile dai documenti inseriti sul MASE ma, dalla verifica istruttoria condotta sul sito della Regione Puglia (<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>) è stato accertato quanto dichiarato negli atti. Si richiede, pertanto, la presentazione di una planimetria che dimostri chiaramente le distanze dai centri abitati.

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il **rischio incidenti**, le linee guida definiscono che:

- la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque **non inferiore a 150 m dalla base della torre**.  
**Il requisito è soddisfatto.** Nei documenti allegati non è stata prodotta alcuna planimetria che possa evidenziare le distanze dalle strade provinciali e/o statali. Dalla verifica istruttoria condotta sul sito della Regione Puglia (<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>) è stato accertato che la distanza delle WTG dalle strade è superiore a quella richiesta. Si richiede, pertanto, la presentazione di una planimetria che illustri chiaramente le distanze dalle suddette strade.
- la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione e edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.

**Il requisito è soddisfatto per la gittata massima dell'intera pala ma non per quella dei frammenti.** Nel documento " SIA – RELAZIONE GENERALE " al paragrafo 9, CALCOLO DELLA GITTATA MASSIMA, è stata condotta un'analisi e calcolata la gittata massima collegata alla rottura dell'intera pala.

Nell'analisi di calcolo il proponente considera una velocità di rotazione del rotore pari a 8.75 m/sec, **non** tiene conto dell'effetto di rallentamento del moto dovuto alle forze di attrito viscoso e la complessità del moto rotazionale con l'aria del frammento in volo. La Relazione riporta anche il tabulato con i risultati del calcolo della gittata per ogni angolo di rotazione. Il valore massimo di gittata per l'intera pala avviene per un

Scenario	Gittata massima (Gmax)
Pala intera (87,5 m)	<b>230,79 m</b>
Frammento da 10 m	<b>Non valutato</b>
Frammento da 5 m	<b>Non valutato</b>

**Non è stato valutato ai fini della verifica il valore della gittata relativa ai frammenti di pala da 5 m e 10 m che determinerebbe distanze maggiori, pertanto, per l'analisi non è stato utilizzato uno scenario cautelativo.**

**Non sono presenti elaborati grafici riportanti le distanze dai ricettori sensibili.**

Dalla verifica istruttoria condotta sul sito della Regione Puglia (<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>) è stato accertato che la distanza delle WTG è superiore a quella richiesta dalla rottura della pala intera. Si richiede, pertanto, un elaborato che integri il calcolo della gittata dell'intera pala con quello relativo ai frammenti di pala da 5 m e 10 m e la presentazione di un elaborato grafico che indichi chiaramente le distanze dai ricettori sensibili.

#### **Punto 16.4:**

L'area oggetto di intervento ricade nell'ambito paesaggistico denominato **"Tavoliere"** e, per il solo WTG04, nell'ambito paesaggistico dei **"Monti Dauni"**. Più specificamente l'area di impianto ricade all'interno delle figure territoriali **"Lucera e le serre dei Monti Dauni"** e, per il solo WTG04, **"Monti dauni settentrionali"**.




Figura 9 – Figure territoriali interessate dall'area di progetto

L'ambito del "Tavoliere" si presenta come un'ampia zona sub-pianeggiante a seminativo e pascolo caratterizzata da visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che l'abbraccia a Ovest e quello del gradone dell'altopiano garganico che si impone ad Est. L'area, delimitata dal fiume Ofanto, dal fiume Fortore, dal torrente Candelarò, dai rialti dell'Appennino e dal Golfo di Manfredonia, è contraddistinta da una serie di terrazzi di depositi marini che degradano dalle basse colline appenniniche verso il mare, conferendo alla pianura un andamento poco deciso, con pendenze leggere e lievi contro pendenze. Queste vaste spianate debolmente inclinate sono solcate da tre importanti torrenti: il Candelarò, il Cervaro e il Carapelle e da tutta una rete di tributari, che hanno spesso un deflusso esclusivamente stagionale.

L'ambito dei "Monti Dauni" si caratterizza per morfotipi che si dispongono fondamentalmente su due strutture territoriali, le valli del fiume Fortore e del torrente Saccione e il rilievo subappenninico, lungo i quali si compongono territori rurali notevolmente differenti.

La valle del fiume Fortore, si caratterizza per la struttura fluviale scarsamente ordinatrice il tessuto rurale circostante dal punto di vista della giacitura della trama agraria, il cui orientamento è caratterizzato dall'andamento fluviale solo in una porzione minoritaria della pianura agricola. Dall'altro lato però, le grandi estensioni agricole sono caratterizzate dalla presenza del seminativo, talvolta irriguo. Man mano che ci si allontana dall'asta fluviale verso est, la monocultura prevalente del seminativo lascia spazio a una trama più fitta caratterizzata dalla dominanza delle colture seminate sulle dolci vallate delle propaggini garganiche. Verso ovest invece è presente un paesaggio rurale dominato dalla presenza dell'oliveto e più in generale da un fitto mosaico agricolo, dalle geometrie piuttosto variegata, che connotano la lieve altura da cui scende una fitta ma poco incisa rete scolante composta da piccoli canali e fossi che scendono lungo le due valli fluviali.

Le valli del fiume Fortore e del torrente Saccione sono caratterizzate dalla prevalenza della coltura cerealicola estensiva, che connota le due valli come un grande spazio aperto caratterizzato dal fitto ma poco inciso reticolo idrografico, elemento qualificante in una regione dove il sistema idrografico si presenta sotto una notevole molteplicità di forme. Ad alto valore patrimoniale risulta essere il paesaggio rurale verso le foci dei due fiumi, il quale rappresenta anche un'importante testimonianza delle varie fasi della storia idraulica della costa pugliese. Tessuti di bonifica e successivamente della riforma agraria si caratterizzano tuttora per i segni, le trame, le divisioni fondiari, che strutturano il sistema delle reti di bonifica presso di marina di Chieuti e la foce del Fortore. Si tratta un valore spaziale e paesaggistico da salvaguardare. Il territorio più propriamente subappenninico dell'ambito conserva i caratteri e i valori del tipico territorio rurale montano, nel quale si alternano alture coltivate a seminativo con elementi di naturalità: in questo contesto contribuiscono a elevare il valore del paesaggio rurale subappenninico i mosaici agricoli disposti a corona intorno agli insediamenti montani.

Dall'analisi documentale, si evince quanto di seguito riportato:

- Il proponente **non ha fornito indicazioni** circa la **destinazione urbanistica delle aree impegnate dal progetto**.
- Il proponente **non ha fornito sufficienti indicazioni** circa la **tipologia di utilizzo agricolo delle aree di progetto** (assenza di specifico elaborato pedo agronomico di dettaglio).
- Il proponente **non ha fornito sufficienti indicazioni** per ciò che attiene gli **elementi del paesaggio agrario eventualmente presenti nell'areale di progetto** (assenza di specifico elaborato di dettaglio).
- Il proponente **non ha fornito indicazioni** circa **eventuale presenza nell'areale di progetto di coltivazioni agricole di pregio** (assenza di specifico elaborato di dettaglio).

#### **Punto 16.5:**

Limitatamente a quanto verificabile nella documentazione a corredo del progetto, le misure di mitigazione e compensazione, proposte sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio (*STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA*), sono pressoché sufficienti a garantire l'efficacia nella riduzione degli impatti ambientali e sociali.



La documentazione esaminata è **carente di fotosimulazioni** dalle vicine strade a valenza paesaggistica, dai punti sensibili e dai centri urbani vicini, come richiesto dall'**Allegato 4**, punto 3.1, lettere b) e c) del **DM 10/09/2010**.

## CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto eolico avanzato dalla società veicolo **NCD - DIVISIONE EOLICA s.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e la loro idoneità rispetto alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010.

Dall'analisi emerge che:

- L'installazione del parco eolico **risulta in contrasto** con quanto disposto dal **D.lgs. 199/2021 e successive modificazioni**. L'area individuata per l'insediamento degli aerogeneratori **ricade interamente all'interno della fascia di rispetto di tre chilometri da beni tutelati ai sensi della Parte II e dell'art 136 del D.lgs. 42/2004**. Tale circostanza determina la **non idoneità** dell'area in conformità a quanto previsto dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.lgs. 199/2021.
- L'area individuata per l'impianto **ricade tra quelle classificate come non idonee ai sensi del Regolamento Regionale n. 24/2010**.
- Il proponente **non fornisce** adeguate informazioni in merito alla **destinazione urbanistica, all'utilizzo agricolo delle aree interessate**, agli **elementi del paesaggio agrario** presenti e all'eventuale **presenza di coltivazioni di pregio**, risultando assenti elaborati di dettaglio specifici su tali aspetti.
- In riferimento **al rischio incidenti** i criteri adottati non sono prudenziali, le distanze di sicurezza sono rispettate per quanto riguarda la rottura dell'intera pala. Emergono invece criticità di sicurezza relative a impatti o frammenti. Vengono indicati i principali parametri tecnici come lunghezza della pala, altezza dell'hub e inclinazione, non è presente una planimetria con l'indicazione degli aerogeneratori e le zone di gittata. È necessario un approfondimento sul rispetto delle distanze minime di sicurezza dai ricettori nel caso di rottura del frammento di pala.
- La documentazione di progetto **non risponde a tutti i criteri previsti** per l'integrazione dell'impianto nel paesaggio e nel territorio, come richiesto **dal punto 16 del D.M. 10-9-2010**.